



Città di Chioggia *città d'arte.*

SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO Servizio Patrimonio e Demanio Marittimo

Dirigente: ing. Stefano Penzo - ☎ 041 5534040 - ✉ stefano.penzo@chioggia.org
Responsabile del Procedimento: geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053 - ✉ ennio.zambon@chioggia.org
Responsabile dell'Istruttoria: Pescarini Giorgio - ☎ 041 5534028 - ✉ giorgio.pescarini@chioggia.org



Pratica nr. 138

N° Reg. 15/2019

Chioggia 15/03/2019

Oggetto: CONCESSIONE demaniale marittima turistica LR. n.33/2002 art.48, relativa all'occupazione di un area demaniale turistica di mq.39,00 allo scopo di posa tavoli e sedie in Sottomarina di Chioggia (VE) – via San Marco 863/a – marciapiede lato Ovest in catasto N.C.T. FG 26 mapp 2209/p.

CONCESSIONARIO: Pizzeria da Tocca –P.I. 03225080278 con sede in Chioggia (VE) – via San Marco n.863/a – legale rappresentante sig. Boscolo Cegion Cristiano.

IL DIRIGENTE

Vista:


- la richiesta prot. n. 13950 del 14.03.2019 e successiva integrazione, presentata dalla ditta Pizzeria da Tocca –P.I. 03225080278 con sede in Chioggia (VE) – via San Marco 863/a – legale rappresentante sig. Boscolo Cegion Cristiano nato a Piove di Sacco (PD) il 22.09.1977, residente in Chioggia (VE), via G.Da Verrazzano n. 321 - C.F. BSCCST77P22G693X, tesa ad ottenere in concessione l'occupazione di un area demaniale turistica di mq. 39,00) allo scopo di posa tavoli e sedie a servizio e annessa alla retrostante attività commerciale ubicata su proprietà privata, il tutto ubicato, in Sottomarina di Chioggia (VE) – via San Marco n.863/ – marciapiede lato Ovest in catasto N.C.T fg 26 mapp 2209/p, come meglio illustrato nell'unito elaborato tecnico Tavola Unica;
- la Legge Regionale n. 33 dell'08/11/2002;
- l'esito degli accertamenti di cui alla legge n.1423 del 27/12/56 e legge n. 575 del 31/05/1965;
- l'art. 36 del Codice della Navigazione;
- il versamento delle spese istruttorie di cui alla delibera G.C. n. 556/03, rilascio concessione;

Visto:

- l'Avviso protocollo n.ro 22938 del 26.04.2019 con il quale veniva pubblicato all'Albo Comunale il rende noto della richiesta di utilizzo dell'area Demaniale de quo da parte della richiamata Ditta Pizzeria da Tocca;
- Considerato che nei giorni previsti non sono pervenute osservazioni in merito;

CONCEDE

alla ditta Pizzeria da Tocca –P.I. 03225080278 con sede in Chioggia (VE) – via San Marco 863/a – legale rappresentante sig. Boscolo Cegion Cristiano nato a Piove di Sacco (PD) il 22.09.1977, residente in Chioggia (VE), via G.Da Verrazzano n. 321 - C.F. BSCCST77P22G693X l'occupazione di mq. 39,00 di area demaniale allo scopo di posa tavoli e sedie a servizio e annessa alla retrostante attività commerciale ubicata su proprietà privata, il tutto ubicato, in Sottomarina di Chioggia (VE) –via San Marco n.863/ – marciapiede lato Ovest in catasto N.C.T fg 26 mapp 2209/p, come meglio illustrato nell'unito elaborato tecnico Tavola Unica, con l'obbligo di corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, dal 01/06/2019 al 31/12/2025, il canone di € 2.552,48 (euro due mila cinquecentocinquanta due/48), determinato secondo il seguente prospetto: canone annuo (canone minimo) € 364,64 x 7 annualità, salvo conguaglio, di cui alla Legge n. 494 del 04/12/1993, D.M. 342 del 05/08/1998 e successivi atti della Regione Veneto;



Città di Chioggia *città d'arte*

- 1- Il rilascio della presente concessione è subordinata alle condizioni che seguono:
 - il giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente concessione, su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, con le procedure di cui alla L.R. n. 33/02 allegato S/2, siano pagati canoni e imposte regionali, relative al periodo di cui alla presente concessione.
 - il Dirigente responsabile dell'Ufficio Demanio avrà sempre facoltà di dichiarare la decadenza o la revoca della concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse in corso;
 - fermo restando il disposto dell'art.49 del Cod. Nav. e dell'art.31 del Regolamento di Esecuzione di detto codice, le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, decadenza della concessione, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, di ordinare la demolizione e la restituzione del bene in pristino stato, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di urbanistica;
 - nei casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa, nell'originario stato all'Amministrazione Comunale, su provvedimento del Dirigente responsabile dell'Ufficio Demanio, notificata all'interessato, con le forme previste dalla vigente legislazione. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione del provvedimento, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune e Capitaneria di Porto di Chioggia.
 - qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese, nei modi prescritti;
 - il concessionario sarà direttamente responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà, nell'esercizio della presente concessione;
 - non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, né in tutto e in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli. Non potrà recare intralci alla pubblica circolazione cui fossero destinate e dovrà lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Amministrazione Comunale, Ufficio del Genio Civile OO.MM., Capitaneria di Porto, Amministrazione Finanziaria e altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
- 2- La presente concessione è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:
 - nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite dallo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di ordinare la demolizione, con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
 - il concessionario non potrà iniziare alcuna opera, se prima non avrà ottenuto il permesso comunale a costruire o altro atto amministrativo equivalente.

OPERE OGGETTO DI CONCESSIONE:

Area posa tavoli e sedie

mq. 39,00

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dall'Autorità Comunale in



Città di Chioggia *città d'arte*

materia d'uso e disciplina del demanio marittimo.

La presente concessione riguarda esclusivamente l'occupazione della zona demaniale è rilasciata a titolo precario, non costituisce sanatoria per eventuali opere realizzate in assenza di autorizzazione demaniale e autorizzazione/concessioni edilizie.

Il concessionario deve provvedere alla pulizia della zona in concessione e delle immediate adiacenze.

Per poter iniziare l'esercizio il concessionario deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Il concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della Legge n.104/92, a porre in essere ogni apprestamento necessario a garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di persone con ridotte capacità motorie, l'innosservanza di tale obbligo, comporterà, ai sensi dell'art. 47 del Cod. Navigazione, la decadenza della concessione

Il concessionario, con la firma del presente atto accetta espressamente di corrispondere ogni eventuale conguaglio del canone demaniale, imposta regionale, interessi relativi al ritardato pagamento dei canoni a qualsiasi titolo dovuto e indennizzi, ivi incluso quello che potrà derivare dall'applicazione della legge n.494 in data 04.12.1993 e della Legge n. 326 del 24/11/2003 e Legge n. 296/06, anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata.

Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare la concessione per lo scopo cui è stata rilasciata.

In caso di uso difforme l'Amministrazione Comunale darà luogo, ai sensi dell'art.47 del Cod. Nav., alla decadenza della concessione stessa.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- che il presente atto non è soggetto a notifica;
- Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Il concessionario dichiara di avere piena conoscenza e di accettare le condizioni e gli obblighi sopra espressi.

Chioggia, 30 MAG 2019

IL CONCESSIONARIO

~~PIZZA AL TAGLIO
"DA FOCIA"
di Boston
Via G. Cesare, 363/B
30015 SOTTOMARINA (VE)
Part. IVA 03225080278~~



IL DIRIGENTE

- Ing. Stefano Penzo -